

STATUTO

ARTEMED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RACCONIGI CN CORSO PRINCIPE
DI PIEMONTE 62

Numero REA: CN - 329729

Codice fiscale: 04008380042

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1.115/889

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'articolo 1 lettere a) e b) della Legge numero 381/91, una società cooperativa sociale denominata: **"ArteMed - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale"**, validamente siglabile con la denominazione **"ArteMed s.c.s."**.

La cooperativa ha sede nel Comune di Racconigi (CN).

Con delibera assunta in conformità alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale e all'estero.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni in tema di cooperative nonché, in quanto compatibili con le suddette leggi, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e cioè in base alla Legge 8 novembre 1991 numero 381;
- b) le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 numero 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- c) le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata o sulla società per azioni;
- e) le norme contenute nel D.Lgs. 112/2017, ove applicabili.

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 2 - Scopo

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 numero 381.

La società persegue anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 112.

La società ha l'obbligo di iscriversi, nei tempi e con le modalità fissate dalla legge, al Registro Unico del Terzo

settore - Sezione cooperative sociali.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 numero 1577, come modificato dall'articolo 6 comma 1 lett. c) della Legge 8 novembre 1991 numero 381, nonché la cancellazione dal sunnominato Registro Unico.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'articolo 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La cooperativa nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rispetta e promuove i diritti della persona come riconosciuti nella Costituzione della Repubblica italiana, nella Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nelle Convenzioni Internazionali in materia di Diritti Umani.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue con sede in Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente.

Articolo 3 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- gestione di servizi sociali/socio educativi e sanitari, prestazioni ambulatoriali territoriali di supporto e sostegno psicologico, gestione di residenze protette, comunità terapeutiche residenziali e semi residenziali e strutture sanitarie in generale, trattamento e recupero di

soggetti dipendenti da sostanze o autori di violenze di genere;

- gestione di centri anti violenza;
- gestione di centri di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati;
- servizi informa giovani;
- gestione ludoteche;
- gestione asili e scuole per l'infanzia;
- ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;
- installazione, riparazione e manutenzione impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed industriale;
- pulizie civili e industriali: progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio assistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc., nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;
- servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada e rotaia;
- pulizia bagni pubblici e/o privati;
- pulizia fontane pubbliche;
- pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;
- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico; raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti; pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti; gestione isole ecologiche, centri di raccolta, centri di riuso, gestione impianti di riciclaggio e di compostaggio; pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private, pulizia, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;
- progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri e aree verdi in generale;
- progettazione, manutenzione e ripristino di parchi, giardini e manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;
- diserbo strade e piazze e loro pertinenze;

- manutenzione, pulizia e bonifica aree boschive, parchi, canali e aree fluviali;
- installazione pannelli solari;
- gestione impianti di energia alternativa;
- attività di produzione e commercializzazione di biomasse combustibili;
- progettazione e gestione di servizi inerenti la segnaletica stradale, gli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di terzi;
- gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;
- gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;
- gestione di mense aziendali, ospedaliere, scolastiche, residenze sanitarie assistenziali e similari;
- servizio di preparazione, consegna di pasti e somministrazione di cibi e bevande;
- gestione bar, ristoranti e punti di ristoro;
- servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accoglienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e collettività in genere, smistamento e distribuzione di pasti preparati da terzi;
- fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni per conto terzi;
- trattamenti antigraffiti e deaffissione manifesti;
- attività di trasporto conto terzi di cose e persone;
- attività di trasporto intermodale;
- servizi logistici e di facchinaggio;
- attività di formazione professionale relativa sia a quanto sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a soggetti pubblici e privati;
- gestione di strutture di utilità culturale per favorire l'aggiornamento degli operatori del settore;
- servizi di *front office* e portierato;
- servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimento dati statistici presso gli uffici di informazione ed accoglienza turistica ("iat");
- servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeologici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello specifico: reception; biglietterie; guardaroba; accoglienza al pubblico e prima informazione; promozione di

eventi culturali; guide, accompagnatori turistici, interpreti e traduttori; custodia ed intrattenimento bambini; controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme con servizio di telecontrollo e di pronto intervento;

- attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- servizi cimiteriali;
- guardianaggio, vigilanza e attività di custodia;
- attività di manipolazione di prodotti alimentari;
- servizi di confezionamento ed imbustaggio;
- attività di costruzione, gestione, implementazione banche dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzione e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnologie elettroniche, informatiche e multimediali;
- gestione camere mortuarie;
- attività di recupero, rimozione e trasporto salme giacenti su suolo pubblico e/o aree private;
- servizio di prelievo, cattura e trasporto di animali vivi da affezione e selvatici; prelievo, ritiro e deposito di spoglie da animali da affezione e selvatici;
- attività di cremazione di salme sia umane sia animali;
- altre attività affini e collegate alle precedenti;
- attività di carpenteria;
- acquisto, la vendita, la locazione e l'installazione di strutture mobili e arredi per *stands* espositivi, di attrezzature per cucine provvisorie, d'impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e sanitari per fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- vendita, il noleggio e l'allestimento di spazi espositivi in fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- gestione di eventi quali fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- gestione di *budget* pubblicitari;
- servizi di supporto ad attività amministrative e contabili;
- coltivazioni agricole, orticoltura e floricoltura;

attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, preparazione dei prodotti agricoli per il mercato primario e la lavorazione e conservazione di questi.

La cooperativa si propone altresì di svolgere all'occorrenza, quando ciò serva alla realizzazione ed al miglior e maggiore perseguimento dell'oggetto sociale attività di compravendita di tutti gli articoli indicati nelle tabelle e/o gruppi merceologici di cui al D.M. 30 agosto 1971 (Legge 426/71) che abbiano attinenza con le attività sopra indicate.

Inoltre la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO II: SOCI

Articolo 4 - Numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Possono altresì assumere la qualifica di soci cooperatori - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge numero 381/91 e successive modificazioni.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/91; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge possono, inoltre, essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo III.

Articolo 5 - Categoria speciale di soci

Potranno aderire alla cooperativa, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'articolo 2527 del codice civile.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'articolo 9 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli articoli 20 e 24 del presente statuto.

Articolo 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo.

La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla

quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

5) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91, possono essere ammesse, come soci della cooperativa, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda e persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto sociale.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti testé indicati, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del codice civile.

Articolo 7 - Adempimento e obblighi nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate ad apposito fondo rimborsabile al socio al momento della sua uscita dalla cooperativa, congiuntamente al capitale sociale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicano attività concorrente, nonché, senza espresso

assenso dell'organo amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 8 - Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i presupposti che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 32.

Articolo 9 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 (trenta) giorni dall'intimazione di pagamento;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, lettere c) e d);

d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che:

1. non superi il periodo di prova;

2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di tre giorni consecutivi o per tre volte in dodici mesi;

4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;

5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;
8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del codice civile;
10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 (diciotto) mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 32, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. numero 112/2017, può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, attivare le eventuali azioni legali ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro sessanta giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

Articolo 10 - Effetti cessazione qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari.

Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Articolo 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'articolo 2534 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Articolo 12 - rimborso delle quote - responsabilità dei soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel

quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi articolo 2545-sexies del codice civile, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto sociale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio deceduto.

TITOLO III: SOCI SOVVENTORI

Articolo 13 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Sono soci sovventori coloro che investono capitali nella società e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa, fatta salva la possibilità di offrire tali strumenti finanziari in sottoscrizione anche ai soci cooperatori.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Articolo 14 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Se aventi ad oggetto denaro i conferimenti sono rappresentati da titoli del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuno.

Articolo 15 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci

in occasione dell'emissione delle azioni destinate ai sovventori, dette azioni possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., il valore delle azioni poste in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti.

L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Articolo 16 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) le eventuali facoltà di nomina di un membro effettivo nell'organo di controllo, qualora nominato, da parte dei soci sovventori sottoscrittori;
- f) le eventuali facoltà di recesso;
- g) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- h) la previsione di eventuale clausola arbitrale.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari che siano anche soci cooperatori, spetta comunque un solo voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori nelle adunanze assembleari non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La decisione dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini

dell'emissione delle azioni di sovvenzione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale detenuto dai soci sovventori sarà ridotto soltanto per la parte di perdite eccedenti il capitale detenuto dai soci cooperatori.

In caso di liquidazione della cooperativa le partecipazioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Il rapporto con i soci sovventori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) alla liberazione delle azioni di sovvenzione sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione e dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 17 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni di sovvenzione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori:

. si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto;

. non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- 1 dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote sociali del valore nominale unitario non inferiore e non superiore ai limiti di legge;
- 2 dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e rappresentati da azioni nominative;

b) dalla riserva legale, formata con porzioni degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 21 e con quote sociali non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea dei soci e/o previsto per legge.
Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2530 del codice civile.

Articolo 20 - Ristorno

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare, a favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta e/o aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.
Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, del numero delle ore di lavoro conferite alla cooperativa nel corso dell'esercizio cui si riferisce il ristorno, del livello, dell'anzianità, delle mansioni e degli orari svolti dal singolo socio.

Articolo 21 - esercizio sociale - bilancio annuale e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci a titolo di ristorno, nei limiti di cui al precedente articolo.
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e

sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
c) ad una eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e nelle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 59/92;

d) un dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea dei soci che approva il bilancio, ma che non potrà, in alcun caso, superare quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile;

e) un dividendo ai sottoscrittori delle azioni di sovvenzione pari alla misura determinata al precedente punto d) maggiorata sino a 2 (due) punti;

f) ad altre riserve indivisibili.

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea dei soci con la stessa tempistica del bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Articolo 22 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio Italiano. Fatto salvo il diritto di partecipazione di tutti i soci l'assemblea può essere svolta anche attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano procedure certificate per il conteggio dei voti.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art 2364 del codice civile, potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'organo di controllo, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvisi da consegnarsi o spediti con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, che garantiscano il ricevimento almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione e, qualora vengano utilizzate piattaforme telematiche, le modalità di registrazione, di partecipazione e di votazione. La seconda convocazione deve essere prevista in giorno diverso da quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Articolo 23 - Assemblea

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio e il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nonché i regolamenti interni ed il codice etico;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo;
- d) nominare i liquidatori e determinare i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) determinare gli eventuali compensi degli organi sociali, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 s.m.i.;
- f) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- g) deliberare sull'istituzione del prestito sociale;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulle materie previste dall'art 2487 del codice civile;
- i) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- j) deliberare in merito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) deliberare eventuali liberalità destinate alla promozione di progetti di cooperazione nazionale ed internazionale;
- l) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Articolo 24 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

Non possono avere deleghe gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i soci appartenenti alla categoria speciale.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, sarà presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le modalità, l'attivazione di procedure in cui le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Per la validità della decisione occorre il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Vanno, comunque, adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui all'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e le altre decisioni previste dalla legge. Si dovrà, altresì, deliberare con metodo collegiale quando richiesto da uno o più amministratori o da un terzo dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Articolo 25 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti

i soci; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare in merito a: approvazione di regolamenti, modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e dei rapporti mutualistici intercorrenti con gli stessi, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei voti dei soci presenti, anche per delega.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Composizione e durata in carica

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;

Non possono, altresì, essere eletti amministratori:

- coloro nei cui confronti sussistano i motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del D.Lgs. numero 50/2016 e successive modifiche;

- i lavoratori svantaggiati condannati ammessi alle misure alternative che non abbiano tenuto una condotta regolare ai sensi della Legge numero 354/75.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità di cui sopra, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'articolo 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto, tutto nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 27 - Convocazione - deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritenga necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per audio/videoconferenza, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento della riunione.

Le riunioni del consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono a prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è validamente assunta se ottiene il consenso della maggioranza degli amministratori.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che

si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reelezione della proposta.

Articolo 28 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le eventuali relazioni di accompagnamento e il bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del consiglio dall'articolo 30;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'articolo 2529 del codice civile;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati alle decisioni dei soci; l'organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di: nominare avvocati e procuratori sulle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- l) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi

membri.

Articolo 29 - Rinuncia, decadenza e scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato.

I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio cooperatore, nonché i consiglieri che perdano uno o più dei requisiti indicati nel precedente articolo 26.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Articolo 30 - Poteri di rappresentanza

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente potrà, inoltre, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta, altresì, agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 del Codice Civile nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

La società, se consentito dalle norme di legge all'epoca vigenti, può dotarsi di un organo di controllo monocratico ed a tale soggetto è attribuita, salva diversa determinazione dell'assemblea, anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'assemblea può comunque deliberare che la società si doti di un organo di controllo monocratico o di un revisore

contabile, anche al di fuori delle predette ipotesi, ovvero di affidare - nei limiti di quanto dalla legge consentito - tali funzioni ad organi pluripersonali.

Quando la società si dota di un organo di controllo pluripersonale si osserva, altresì, quanto segue: esso si compone di tre membri effettivi e devono essere incaricati con decisione dei soci due membri supplenti. Il Presidente dell'organo di controllo è designato con decisione dei soci. I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e decadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. All'organo di controllo è demandata anche la revisione legale dei conti, purché, ai sensi dell'articolo 2409-bis, ultimo comma, del codice civile, l'organo sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo è sempre determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale territorialmente competente nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

L'arbitro, tanto nella sua composizione monocratica che collegiale, dovrà essere nominato dalla predetta Camera Arbitrale.

Articolo 33 - Regolamenti interni e codice etico

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del

direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

La società potrà dotarsi, inoltre, di un codice etico, contenente i principi ispiratori dell'agire della cooperativa. A tali principi, posti a tutela dei diritti dei soggetti in situazione di vulnerabilità con cui la cooperativa opera, i soci ed i dipendenti dovranno uniformare la propria condotta. Il codice etico conterrà le misure utili alla prevenzione, immediata cessazione e puntuale sanzione dei comportamenti in violazione dei principi etici rilevati.

Articolo 34 - Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ai sensi di legge. Per quanto qui non previsto si applica l'articolo 2487 del codice civile.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, nel rispetto del diritto di prelazione spettante ai soci sovventori ai sensi del precedente articolo 16, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

Articolo 35 - Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 36 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: SIMONE AGOSTINI - DANILO SACCO -
FRANCESCA SACCO - MARCO SPINA NOTAIO

[illegible]